C\_J147 - COMLNE DI SAN SALVATORE DI PORTO DI SAN SALVATORE DI PROL GENERALE DI SANTI SANTI SANTI SANTI SANTI SANTI SAN



# COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Città Metropolitana di MESSINA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di **BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025** e documenti allegati

> L'ORGANO DI REVISIONE Rag. Antonino Tranchina

#### **Premessa**

Il parere è predisposto nel rispetto della Parte II - Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2 allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2022.

Il parere tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.

#### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 21/A del 06.09.2023

#### **PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**

Premesso che l'organo di revisione ha esaminato, in diverse sedute, la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, del Comune di San Salvatore di Fitalia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 30.08.2023

L'ORGANO DI REVISIONE Rag. Antonino Tranchina

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Antonino Tranchina, revisore nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 05 del 15/02/2021;

#### Premesso:

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 04/08/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato dalla Giunta comunale in data 02/08/2023 con deliberazione n. 100, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

#### Visti:

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il regolamento di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, in data 02/08/2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

<u>ha</u> effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000.

As I want to be a second of the second of th

# **NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE**

Il Comune di San Salvatore di Fitalia registra una popolazione al 1° gennaio 2022, di n. 1164 abitanti.

## **DOMANDE PRELIMINARI**

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità e attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1, D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente <u>ha gestito</u> in esercizio provvisorio e ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente <u>ha rispettato</u> i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025. Il termine di approvazione alla data di stesura del presente documento è fissato al **15 settembre 2023.** 

L'Ente <u>ha rispettato</u> i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:

- all'art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/20111;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h)2;
- all'art. 172, TUEL3.

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione:
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- <sup>2</sup> g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali; (...)
- <sup>3</sup> a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente <u>non ha deliberato</u> modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro e non oltre l'esercizio.

#### VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

#### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022**

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 12 del 14/09/2022 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2021.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2021si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto ai sensi dell'art. 187, TUEL:

	31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-)	345.943,52
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	1.055.314,55
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	-709.371,03

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2021 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell'art. 188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come segue:

a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla deliberazione di approvazione del rendiconto;

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

fo

b) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto del piano di rientro

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

#### Situazione di cassa

	2020	2021	2022
Disponibilità:	433401,48	437683,34	444191,87
di cui cassa vincolata	164524,20	164524,20	142115,17
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente <u>si è</u> dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale <u>da garantire</u> il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2021, <u>ha rispettato</u> i criteri enunciati nell'art. 1, cc. 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato e destinato.

L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, c. 13, D.Lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa <u>indica</u> le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, c. 6, D.M. 2 aprile 2015).

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7 prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2020) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162, del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022 sono così formulate:

Ar

# Riepilogo generale entrate e spese per titoli

# BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

			RIEPILOGO	GENERALE ENTRATE	PER IIIOLI		
	TOLO DLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI S RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup> Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	,	previsioni di competenza	25∞,∞	58049,70	0,00
		capitala (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	56378,00	165925,56	
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(1)</sup> - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditò		previsioni di competenza previsioni di competenza	<i>0,00</i> 2803,41	0,00 0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	437683,34	444191,87	
10000	тпосо 1	Enirate correnti di natura iributaria, contributiva e perequativa	898989,51	previsione di competenza previsione di cassa	748808,16 1523765,72	779903,75 1678893,26	766107,20
20000	ТПОІО 2	Trasferimenti correnti	484032,19	previsione di competenza previsione di cassa	2184449,35 2467680,27	2785664,57 3269696,76	1162292,15
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	292310,23	previsione di competenza previsione di cassa	649843,61 976757,68	687623,63 979933,86	672909,11
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	957458,23	previsione di competenza previsione di cassa	9359508,43 10399514,00	13831523,48 14788981,71	38311,71
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti	201689,17	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 338071,14	0,00 201689,17	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2599404,11 2599404,11	2599897,58 2599897,58	2599897,58
90000	тпого э	Entrate per conto terzi e partite di giro	92795,20	previsione di competenza previsione di cessa	4853000,00 4899633,72	4853000,00 4945795,20	4853000,00
	TOTALE TITOL	1	2927274,53	previsione di competenza previsione di cassa	20395013,66 23204826,64	25537613,01 28464887,54	10092517,75
TOTALE GE	NERALE DELLI	ENTRATE	2927274,53	previsione di competenza previsione di cassa	20453891,66 23642509,98	25761588,27 28909079,41	10092517,75

previsione di compatenza 20453891,66 25761588,27 10092517,75 previsione di compatenza 20453891,66 25761588,27 10092517,75 previsione di cassa 23642509,98 23909079,41 [1) Se il bilando di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo i 22) indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All o) Ris omm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto quo



#### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	<del></del>	II ILLUIDOI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZI PRECEDENTE QUELLO CUI S	0	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
		RIFERISCE IL			ANNO 2023	2024	2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	J <u>lanario</u>	<u> </u>	41643,54	41643,54	41643,54	41643,54
	DISAVANZO DERIVANTE DA DI	EBITO AUTORIZ	ZATO E NON CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1283912,19	previsione di competenza di cul già impegnato*	3504502,64	4320240,35	2447746,48	2446356,35
			di cui fondo pluriennale vincolato	58049,7	216289,25	0,00	0,00
			previsione di cassa	4349991,39	0,00 5603405,19	(0,00)	(0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1197633,32	previsione di competenza	9330766,72	13825711,77	8500	8500
			di cui già impegnato*		3264651,84	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10120142,41	15023345,09		
	SPESE PER INCREMENTO DI						
TITOLO 3	ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0	0	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	226098,12	previsione di competenza	124574,65	121095,03	141730,15	132120,28
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	527824,67	347193,15		
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA						
TITOLO 5	TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	2599404,11	2599897,58	2599897,58	2599897,58
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2599404,11	2599897,58		
	SPESE PER CONTO TERZI E						
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO	100940,9	previsione di competenza	4853000	4853000	4853000	4853000
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00 0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4918421,38	4953940	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	2808584,53	previsione di competenza	20412248,12	25761588,27	10092517,75	10081517,75
			di cui già impegnato*		3480941,09	0,00	0,00
			di cui fondo piuriennale vincolato	58049,70	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22515783,96	28527781,01		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 nonché i principi contabili. Esse rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

# Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1°

fa

marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

#### Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE	PER TITOLI
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	444.191,87
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.678.893,26
2	Trasferimenti correnti	3.269.696,76
3	Entrate extratributarie	979.933,86
4	Entrate in conto capitale	14.788.981,71
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	201.689,17
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.599.897,58
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.945.795,20
	TOTALE TITOLI	28.464.887,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	28.909.079,41

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI					
		PREVISIONI DI CASSA				
<u> </u>		ANNO 2023				
1	Spese correnti	5.603.405,19				
2	Spese in conto capitale	15.023.345,09				
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00				
4	Rmborso di prestiti	347.193,15				
	Chiusura anticipazioni di istiutto					
5	tesoriere/cassiere	2.599.897,58				
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.953.940,90				
	TOTALE TITOLI	28.527.781,91				
	SALDO DI CASSA	381.297,50				

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto dell'art.162, c. 6, del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni nonché di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in

considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi <u>hanno partecipato</u> alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, c. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 1.1.2023 comprende la cassa vincolata per euro 142.115,17.

L'ente <u>si è dotato</u> di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

#### Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025

Gli equilibri richiesti dall'art. 162, c. 6, del TUEL sono così assicurati:

An

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali )<sup>(1)</sup>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2023	2024	2025
ondo di cassa all'inizio dell'esercizio		444191,87			
) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		58049,70		0,00
A) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		41643,54	41643,54	41643,54
) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4253191,95 <i>0,00</i>	2601308,46 <i>0,00</i>	2590308,46 <i>0,00</i>
) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso del prestiti a amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4320240,35	2447746,48	2446356,35
di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 131498,22	0,00 129597,27	0,00 129597,27
) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		121095,03 0,00 0,00	141730,15 0,00 0,00	132120,28 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-171737,27	-29811,71	-29811,71
ILTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABI ESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	LI, CI	IE HANNO EI	FFETTO SULL'EQUILIBRI	D EX ARTICOLO 162, (	COMMA 6, DEL
i) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <sup>(2)</sup> di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		165925,56 0,00	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei vincipi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		29811,71 0,00	29811,71 <i>0,00</i>	29811,71 <i>0,00</i>
) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge dei principi contabili	(-)		24000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup>			0.00	0,00	0,00
U=ц+п+1-1-тии  P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)				- 0,00
Otilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)			-	

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020.

Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

J.

## Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. L'art. 30, c. 2-ter, D.L. n. 124/2019 ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater, c. 3, D.L. n. 162/2019 dispone che, in relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE, ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017.

# Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente <u>non si è avvalso</u> della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1, c. 867, L. n. 205/2017.

N.B.: L'art. 57, c. 1-quater, D.L. n. 124/2019 proroga al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Ai sensi dell'art. 52, c. 1- ter, D.L. n. 73/2021 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti.

A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al

A/-

rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

## Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, secondo che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, secondo che la spesa sia prevista a regime o sia limitata a uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 dell'allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
- c) eventi calamitosi,
- d) sentenze esecutive e atti equiparati,
- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 (cinque) esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. Si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Entrate da titoli abitativi edilizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	60.000,00	65.000,00	65.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	500,00	500,00	500,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare (concessioni cimiteriali)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	tale 69.000,00	74.000,00	74,000,00

Spese del titolo 1º non ricorrenti	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
consultazione elettorali e referendarie locali	26.000,00	26,000,00	26.000,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
To	tale 26.000,00	26.000,00	26.000,00

#### La nota integrativa

L'aggiornamento del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dall'art. 11, c. 5, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a), del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

"9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- 9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive e atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:

(TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap) \* 36000] / [(Nominale \* 3654)]}).

As

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>5</sup>:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La seconda e la terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.



aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;

- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

#### VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il c.d. gruppo amministrazione pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico sia finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifica la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile e organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

#### Verifica contenuto informativo e illustrativo del documento unico di programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

# Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativo a interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025 e il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo l'approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

<del>//</del>

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Ai sensi dell'art. 21, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, c. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 513, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

# Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 e dall'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173.

Essa sarà integrata nell'apposita sezione del Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023, da approvare entro il 31 gennaio 2023.

#### Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, D.L. n. 112/2008)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 01.03.2023 è stato approvato il Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari.

A.

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025

#### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Entrate da fiscalità locale

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'IRPEF fissandone l'aliquota in misura del 0,5%.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs 118/2011.

N.B. L'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

#### IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 739 a 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Esercizio 2022 (assestato o rendiconto)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

#### **TARI**

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2022 (assestato o rendiconto)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
TARI	216.696,00	217.990,00	212.980,00	212.980,00
Totale	216.696,00	217.990,00	212.980,00	212.980,00

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente ha il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere

dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363 del 4 agosto 2021 e n. 459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art. 4 della predetta delibera n. 363.

Nella determinazione dei costi, ai sensi dell'art. 1, c. 553, L. 147/2013, il comune <u>ha</u> tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione dell'art. 1, c. 653, L. n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è contenuta nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Il pagamento della TARI <u>avviene</u> tramite il sistema pagoPA.

#### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi

#### Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
ICI	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
IMU			-	
TASI	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ADDIZIONALE IRPEF				
TARI				
TOSAP				
IMPOSTA PUBBLICITA'				
ALTRI TRIBUTI				
Totale	45.000,00	60.000,00	65,000,00	65.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00	0,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti e ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (assestato o rendiconto)	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	5.000,00	0,00	5.000,00

N.B. L'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016 prevede che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016.

#### Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
sanzioni ex art.208 co 1 cds	500,00	500,00	500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	500,00	500,00	500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

#### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canoni di locazione	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La quantificazione dei proventi appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

## Canone unico patrimoniale

L'art. 1, cc. 816 e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, cc. 7-8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

#### L'Ente:

- ha approvato il regolamento per la gestione del CUP
- ha previsto nel bilancio l'applicazione del canone patrimoniale per l'importo di euro 10.000,00

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canoni unico patrimoniale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CANONE U.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi delll'art. 1, c. 831-bis, L. n. 160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.

#### **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 sono le seguenti:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

As

SPE	SE PER TI	TOLI E MACRO	AGGREGATI		· ·		
PREVISIONI DI COMPETENZA							
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ITTULI E WACKOAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
101 Redditi da lavoro dipendente		877.002,62	849.932,75	847.932,75	847.932,75		
102 Imposte e tasse a carico dell'ente		55.418,30	56.435,00	56.305,00	56.305,00		
103 Acquisto di beni e servizi		1.283.860,75	2.644.277,92	1.058.506,17	1.066.933,25		
104 Trasferimenti correnti		90.194,80	444.722,70	167.712,18	165.712,18		
105 Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	0,00	0,00		
106 Fondi perequativi		0,00	0,00	0,00	0,00		
107 Interessi passivi		44.655,27	39.398,76	33.718,11	28.900,90		
108 Altre spese per redditi da capitale		0,00	0,00	0,00	0,00		
109 Rimborsi e poste correttive delle en	trate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
110 Altre spese correnti		55.583,71	283.473,22	281.572,27	278.572,27		
	Totale	2.406.715,45	4.320.240,35	2.447.746,48	2.446.356,35		

### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2023-2025, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con il tetto di spesa calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- con i vincoli disposti dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111/2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
- 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
- Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata l'11 settembre 2020.

# Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001)

Non sono presenti spese per incarichi di collaborazione autonoma.

#### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

X

- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

#### N.B. Si evidenzia che il D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 7, D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 12, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, c. 1, D.L. n. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, c. 594, L. n. 244/2007).

# Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 ed esempio n. 5.

L'art. 1, c. 882, L. n. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, dal 2021, l'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione <u>ha verificato</u> la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente <u>non si trova</u> nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 79, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2023-2025 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse

Ass

da un ente per conto di un altro ente e destinate a essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B. Come previsto dall'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente <u>non si è</u> avvalso nel bilancio di previsione 2023/2025, della facoltà (art. 107-bis, D.L. n. 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza.

Sempre con riferimento agli esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

# Incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (\*) Accertamenti esercizio X

(\*) riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che:

"Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Inoltre, al comma 80 prevede che:

Francis

"Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizi	o finanzlario 202	3			
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	779.903,75	0,00	82.712,38	82,712,38	10,61%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.785.664,57	0,00	0,00	0,00	
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	687.623,63	0,00	50.719,20	50.719,20	
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.831.523,48	0,00	0,00	0,00	
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	18.084.715,43	0,00	133.431,58	133,431,58	0,74%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.253.191,95	0,00	133.431,58	133,431,58	3,14%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizi	o finanziario 202	4			
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	766.107,20	0,00	80.811,42	80.811,42	
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.162.292,15	0,00	0,00		0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	672.909,11	0,00	50.719,20	50,719,20	
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38,311,71	0,00	0,00	0,00	
TIT, 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	2.639,620,17	0,00	131.530,62	131.530,62	
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.601.308,46	0,00	131.530,62	131.530,62	
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	38.311,71	00,0	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2025							
TITOLI	BILANCIO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)		
TIT, 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,							
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	766.107.20	0,00	80.811,42	80,811,42	10,55%		
TIT, 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.162.292,15	0,00	0,00	0,00	140 200 0000 0000		
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	661.909,11	0,00	50.719,20	50.719,20			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.311,71	0,00	0,00	0,00			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE	2,628.620,17	0,00	131.530,62	131.530,62			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.590,308,46	0,00	131.530,62	131.530,62			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	38.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		

#### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2023 - euro 12.000, 00 pari allo 0, 31 % delle spese correnti;

anno 2024 - euro 12.000, 00 pari allo 0,49 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 12.000, 00 pari allo 0,49 % delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL e in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

46

## Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente <u>non ha provveduto</u> a stanziare nel bilancio 2023-2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, mentre ha provveduto ad accantonare lo stesso nel risultato di gestione del Rendiconto 2022.

# Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1, c. 854, L. n. 160/2019 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2022) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) di almeno il 10%.
- In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi).

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2022 <u>non rispetterà</u> i criteri previsti dalla norma, e pertanto è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 <u>ha stanziato</u> il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- <u>ha</u> effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- <u>ha</u> posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

#### **ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del triennio 2023-2025 l'ente non prevede di esternalizzare i seguenti servizi: Servizio Idrico

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dall'art. 1, c. 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo. L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate].

L'Ente ha provveduto, entro il 31.12.2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17, D.L. 90/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti

# Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19, D.Lgs. n. 175/2016)

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate;

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2023, 2024 e 2025 sono finanziate come segue:

	1			•	
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00	-	_
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		13831523,48	38311,71	38311,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		29811,71	29811,71	29811,71
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		24000,00	0,00	0,00
N) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		13825711,77 <i>0,00</i>	8500,00 <i>0,00</i>	8500,00 <i>0,00</i>
/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-+			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

# Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2023-2025 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

# **INDEBITAMENTO**

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione <u>risultano</u> soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento <u>rispetta</u> le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 10, L. n. 243/2012, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c. 2). (fornire dettaglio dei nuovi mutui che si prevede di accendere nel periodo 2023-2025). In caso negativo indicare le ragioni.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	899.853,81	795.214,22	685.552,56	555.374,83
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	104.639,59	109.661,66	130.177,73	120.447,49
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	795.214,22	685.552,56	555.374,83	434.927,34
Nr. Abitanti al 31/12	0	0	0	0
Debito medio per abitante	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204, TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

In caso negativo fornire spiegazioni.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	44.655,27	39.398,76	33.718,11	28.900,90
Quota capitale	104.639,59	109.661,66	130.177,73	120.447,49
Totale fine anno	149.294,86	149.060,42	163.895,84	149.348,39

La previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

In caso negativo fornire spiegazioni.

	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	44.655,27	39.398,76	33.718,11	28.900,90
entrate correnti	730.376,03	4.253.191,95	2.601.308,46	2.590.308,46
% su entrate correnti	6,11%	0,93%	1,30%	1,12%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità e i criteri per la riduzione del costo degli interessi sono stabiliti con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3, c. 17, L. n. 350/2003, diverse da mutui e obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

An

# **OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

# a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2023-2025;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

# b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono-programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi seguenti finanziamenti.

# c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica.

In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione ha certificato l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art. 106, D.L. n. 34/2020) e Fondone-bis (art. 39, D.L. n. 104/2020).

Sul bilancio 2022-2024 per l'annualità 2022 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresi valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie n. 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".


Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

# d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

# e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro



trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, L. 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

#### **CONCLUSIONI**

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE Rag. Antonino Tranchina

Sola